

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA n. 22 del 07 NOVEMBRE 2011

OGGETTO: Programma crocieristico 2011. Approdo m/n nave da crociera "AZAMARA QUEST" alla Banchina Carbonifera Nord nel Seno di Levante. **Divieto temporaneo di ormeggio di imbarcazioni in genere e di sosta di autovetture.**

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, nominato con Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e Trasporti, in data 7 giugno 2011,

VISTO il programma crocieristico del mese di novembre 2011, dal quale si evince l'approdo della m/n da crociera AZAMARA QUEST per i giorni 10 p.v., con arrivo alle ore 12.00 circa e ripartenza alle 20.00 dello stesso giorno e 24 p.v. con arrivo alle ore 8.30 e ripartenza alle 17.00 ;

CONSIDERATO che per garantire le migliori condizioni di security degli approdi sopra citati nonché recuperare spazi idonei alla sosta ed al transito degli autobus da turismo previsti, è necessario procedere all'emanazione dello specifico provvedimento che destinando la banchina all'accosto della nave da crociera, non consenta l'ormeggio ad altre imbarcazioni in genere presso la banchina in oggetto e la sosta delle autovetture private nel tratto di sedime portuale compreso tra il tratto di via R. di Bulgaria e il tunnel della stazione Marittima;

SENTITO per le vie brevi il P.F.S.O. di questa Autorità portuale;

VISTA l'Ordinanza n.9 del 04/07/2011 di questa Autorità;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTA la legge 28 gennaio 1994,n.84,

ORDINA
ART.1

Con decorrenza dalle ore 06.00 dei giorni 10 e 24 novembre 2011 e sino alle ore 20.00 degli stessi giorni, con eccezione della m/n "AZAMARA QUEST"



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

è vietato l'ormeggio temporaneo di imbarcazioni in genere presso la banchina in oggetto ed il parcheggio e la sosta di tutte le autovetture private, anche se munite di permesso di accesso al porto, nell'area di sedime portuale compreso tra il varco di via R. di Bulgaria e il tunnel della Stazione Marittima, in direzione di via Spalato, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma le autovetture di servizio delle Forze dell'Ordine, delle P.A. operanti in porto, dell'ATI incaricata dell'applicazione delle misure di security, i taxi autorizzati nonché gli autobus da turismo impegnati nel trasferimento dei croceristi in aeroporto, che parcheggeranno momentaneamente all'interno dell'area sterile nei pressi del Terminal di Levante.

ART.2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del Codice della Navigazione.

Eventuali veicoli in divieto di sosta potranno essere rimossi ai sensi dell'art. 1161, 2° comma Cod. Nav.

Per IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola DEL NOBILE



